



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 159/2021 -4 febbraio 2021

CANCILLA	giudice
M.M.T.	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Personale delle scuole regionali – Rideterminazione pensione – Perequazione annuale ex L.R. 6/1977 art. 36 – Sua spettanza - Beneficio ex l.r. 11/1988 art 12 – Sua spettanza - Legittimo affidamento a seguito di indicazione nel cedolino della voce riguardante la perequazione – Sussiste.

Mentre la retribuzione del citato personale [delle scuole regionali istituite con la legge regionale n. 67/75 deve essere erogata in ossequio alla normativa statale, una volta determinata in tal modo la base pensionabile, il trattamento di quiescenza deve essere computato in relazione alle norme dettate per il trattamento pensionistico del personale della Regione Siciliana; in altri termini, “le norme in questione stabiliscono, da un lato, l’estensione al personale della scuola materna regionale dei trattamenti retributivi della scuola materna statale e non di quelli del personale regionale, e dall’altro, che, una volta determinata la base pensionabile alla stregua di tale corrispondenza retributiva, la pensione del personale predetto va computata in ogni suo altro aspetto in relazione alle norme che regolano il trattamento pensionistico del personale della regione siciliana

Quanto [.....] al biennio 2022-2023, il giudice delle leggi [Corte Costituzionale n. 243/2020], Ad un pensionato di media diligenza si ritiene [.....] possa essere richiesto di verificare, attraverso i cedolini, la presenza di tutte le voci che contribuiscono alla formazione del proprio trattamento di quiescenza e non anche di verificare la veridicità intrinseca delle annotazioni in esso contenute

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca